

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 667/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala	Presidente Relatore
Dott. Giovanni Picciau	Consigliere
Dott. Fiorella Perna	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 275/14 del Tribunale di Pavia, estensore Giudice F. Ferrari, discussa all'udienza del 13/07/2017 e promossa con ricorso depositato il 5/06/2015.

**DA**

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti **DEMAESTRI MARIA GRAZIA** e **MOGAVERO MIRELLA** elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale INPS in **PIAZZA MISSORI, 8/10, MILANO**;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'Avv. **ENNE PAOLO**, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in **VIA BORGHETTO, 11, Piacenza**.

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le seguenti

**CONCLUSIONI**

**Per la parte appellante:**

Voglia la Corte d'appello di Milano, sez. lav., contrariis reiectis, con riserva di ogni ulteriore istanza o difesa



necessaria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 275/14:

- respingere il ricorso e le domande proposte da [REDACTED] in quanto inammissibili e infondate con conferma dell'avviso di addebito opposto e del credito dallo stesso portato e, comunque, voglia condannare l'appellata al pagamento di tutte le somme portate dall'avviso di addebito per contributi e somme aggiuntive ex legge 388/00 oltre alle ulteriori somme aggiuntive maturate e maturande fino al saldo.

- in subordine accertare e dichiarare che l'appellata è tenuta al pagamento a favore dell'INPS di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa oltre alle ulteriori somme aggiuntive maturate e maturande fino al saldo ex legge 388/00.

- dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di ordine formale formulate dalla controparte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria all'occorrenza si chiede alla Corte d'Appello di ordinare ex art. 213 e.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Pavia di produrre in causa copia dell'avviso di accertamento T9V01V702809/10 notificato all'appellata nonché copia del verbale di contraddittorio per adesione n. 3814/11 e copia degli studi di settore anno 2006.

Si depositano: ricorso in appello; copia autentica sentenza; copia procura alle liti; copia procura SCCI spa nonché fascicolo di primo grado.

**Per la parte appellata:**

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, con riserva di ulteriore

istanza o difesa necessaria, voglia:

rigettare l'appello proposto da INPS (Istituto Nazionale delle Previdenza

Sociale), in proprio e quale mandatario della società S.C.C.I. S.p.a., e

confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 275/14 emessa dal Tribunale

di Pavia in funzione di giudice del lavoro.

In ogni caso, condannare le parti appellanti al pagamento delle spese e

competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso

forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con clausola di attribuzione in

favore dei procuratori antistatali per fattone anticipo.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si

dichiara che il valore della presente causa è rimasto invariato, non essendo

pertanto necessaria alcuna integrazione del contributo unificato.



**MOTIVI IN FATTO**

Con sentenza n. 275/14 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra [REDACTED] diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'avviso di addebito n. 37920120001768563000 emesso dall'INPS per il recupero di maggiori contributi previdenziali, sanzioni ed interessi inerenti l'anno 2006, come rideterminati nell'Avviso di accertamento n. T9V01V702809/10 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia.

Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la sig.ra [REDACTED] aveva promosso lite fiscale avente ad oggetto il suddetto avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate in data 15.12.10 avendo riscontrato in capo alla Sig.ra Tosca un reddito maggiore di quello dichiarato, ovvero euro 40.920,00 in luogo di euro 13.689,00. Il Tribunale ha dato atto che la lite fiscale promossa avverso il citato avviso di accertamento dalla Sig.ra Tosca era stata definita ai sensi dell' art 39, comma 12, D.L. 98/11 convertito dalla L. 111/11, con la conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, D.Lgs. 546/92.

Il primo Giudice, esaminata la fattispecie di cui sopra, ha ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dall'Inps resistente secondo il quale dalla estinzione della lite fiscale doveva derivare la definitività dell'accertamento operato dalla Agenzia delle Entrate.

Secondo il Tribunale, infatti, la definizione del contenzioso fiscale, quale strumento premiale verso il contribuente e deflattivo del contenzioso, aveva impedito che l'accertamento divenisse definitivo in mancanza di una verifica definitiva di merito, con la conseguenza che il caducato avviso di accertamento risultava privo della capacità di sorreggere la pretesa fiscale.



Nel caso di specie, secondo il primo giudice, era onere dell'Inps, in assenza della definitività dell'accertamento fiscale della Agenzia delle Entrate, provarne il fondamento, in ragione della contestazione da parte della ricorrente degli esiti dell'accertamento stesso.

Il Tribunale, dunque, non avendo l'Inps resistente formulato alcuna allegazione o richiesta di prova in ordine al merito dell'accertamento ha accolto la domanda di opposizione proposta dalla Sig.ra [REDACTED]

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'INPS per i motivi di seguito esaminati.

Si è costituita nel presente grado di giudizio [REDACTED] chiedendo invece la conferma della sentenza impugnata.

#### MOTIVI IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello proposto all'Inps non sia fondato e che pertanto non meriti accoglimento.

I motivi di gravame proposti avverso l'impugnata sentenza possono essere sintetizzati come segue.

La parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice non aveva tenuto in considerazione il profilo relativo alla sopravvivenza dell'accertamento fiscale dell'Agenzia dell'Entrate: secondo l'appellante, la definizione agevolata della lite non aveva determinato l'annullamento dell'avviso di accertamento fiscale o la rinuncia da parte dell'Agenzia dell'Entrate all'atto impositivo o all'accertamento del reddito; pertanto l'appellante ha sostenuto la definitività dell'avviso di accertamento, e dunque l'indiscutibilità dello stesso, in quanto non era stato annullato dal giudice competente in materia tributaria; in tale contesto l'appellante ha rilevato



la mancata possibilità di estendere la definizione agevolata ai contributi previdenziali quantificati e comunicati con l'avviso di accertamento.

L'appellante ha inoltre contestato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva posto a carico dell'Istituto resistente in primo grado l'onere di provare il reddito imponibile posto alla base della richiesta contributiva, trattandosi di un accertamento dell'Erario sulla base di potestà di accertamento proprie ed esclusive dell'autorità fiscale ex art. 31 e segg. DPR 600/33.

Infine, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva qualificato come puntuale la contestazione nel merito dell'accertamento fiscale della parte ricorrente in primo grado.

Ha resistito [redacted] chiedendo la conferma della sentenza impugnata evidenziando come il contenzioso tributario, a seguito della definizione della lite ai sensi del citato art. 39, si fosse concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ; pertanto secondo la parte appellata l'avviso di addebito era caducato con la necessità per l'INPS di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l'ammontare della contribuzione rivendicata.

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista a tutti i motivi di gravame in linea peraltro con quanto già affermato da questa Corte con sentenze nn. 797/2016 e 1118/2017, alle cui articolate motivazioni si riporta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.

In relazione ai motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente per connessione, ritiene il Collegio che, a differenza di quanto statuito nella sentenza impugnata, l'avvenuta composizione della lite fiscale da parte della Sig.ra [redacted] non abbia inciso



sull'avviso di accertamento tributario, in quanto, avendo la stessa precedentemente proposto ricorso alla Commissione Tributaria, questa ultima si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimanendo pertanto ancora in essere il pregresso accertamento fiscale che l'INPS - estraneo al giudizio tributario- ha posto a fondamento delle pretese rivendicate con l'avviso di addebito opposto.

Come già affermato dal richiamato precedente di questa Corte "Va premesso che la norma che consente la composizione della lite fiscale, ovvero art. 39, comma 12 del D.l. 98/2011, convertito nella legge 11/2011 testualmente dispone: *"Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".*

Proprio attraverso il procedimento in questione, a favore della ██████████ "si è determinata la definizione del contenzioso tributario pendente, con la declaratoria tuttavia, come si è osservato, di mera cessazione della materia del contendere a seguito di condono, senza alcuna statuizione nel merito dell'accertamento fiscale oggetto del ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria stessa. (Cass. 8 luglio 2008, n. 18640; Cass. 1 Marzo 2005, n. 4307).

Tale forma di estinzione del giudizio non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Trib. 8376/2013: *"la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre ferma nel ritenere che nessun accertamento di giudicato può far seguito ad una declaratoria per cessazione della materia del*



contendere pronunciata a seguito di definizione della lite nei casi stabiliti dalla legge, come ad es. il condono. E questo perché trattasi di una assoluzione dal processo e quindi priva di giudicato sostanziale ex. Art. 2909 cod. civ."; in senso conforme in tema di giudicato civile, Cass. Sez. Unite n. 1048 del 2000) con la conseguenza che l'accertamento fiscale, originariamente trasmesso all'INPS da parte dell'Agenzia dell'Entrate, non è stato in alcun modo rimosso ma non se ne è neppure accertata la fondatezza nel merito .

Va contestualmente rilevato che il condono di cui all'art. 39 citato si distingue dall'accertamento con adesione, in quanto prescinde da un accordo tra contribuente ed Agenzia sulla base imponibile, essendo l'ammontare da pagare predeterminato dalla legge; dunque, da un lato, come si è osservato l'accertamento fiscale originario non è stato modificato ma, dall'altro, non è possibile un'applicazione analogica dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 218/1997, invocato dall'ente appellante, con la conseguente insussistenza di una vera e propria adesione del contribuente.

Pertanto l'originario accertamento fiscale trasmesso all'INPS dall'Agenzia dell'Entrate non è stato annullato dalla Commissione Tributaria che si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere, ma non ha neppure acquistato la dovuta definitività per costituire indiscusso presupposto per la pretesa contributiva dell'INPS, non costituendo l'avvenuta transazione adesione all'accertamento stesso, così come originariamente emesso.

Ciò non significa escludere tout court la valenza del suddetto accertamento, bensì, in maniera condivisibile a quanto sostenuto anche dalla Corte di Appello di Genova richiamata, occorre considerarlo "un atto ricognitivo che come tale può servire da elemento di prova in altri processi nei quali rilevi la consistenza del reddito dell'interessato, come è nel caso di specie.. Si tratta, dunque, di un elemento probatorio che vale nella misura in cui esso sia tale da rispettare le proprie caratteristiche intrinseche di presunzione semplice". (Cass., SS. UU., 18 dicembre 2009, n. 26635).



Pertanto, come già affermato nel citato precedente di questa Corte questa Corte *"nel giudizio previdenziale conseguente ad un accertamento tributario, già oggetto di una controversia fiscale definita agevolmente con il condono ex. art. 39, comma 12 del D.l. 98/2011, convertito nella legge 11/2011, spetti all'INPS provare la fondatezza della propria pretesa creditoria"*.

Nel giudizio in esame, l'onere della prova non è stato assolto dal semplice riferimento, operato dall'Istituto all'avviso di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate; il contenuto dell'avviso di accertamento, è stato, come si è osservato, contestato dall'appellata che ha promosso ricorso innanzi alla Commissione Tributaria (doc. 3, fascicolo ricorrente in primo grado).

Nella fattispecie, l'INPS, invocando erroneamente solo la definitività dell'accertamento tributario e dunque la sua indiscutibilità, non ha provato e fornito altri elementi in merito alla fondatezza e congruità dei risultati dedotti nel suddetto accertamento, e dunque in sostanza, il fondamento della propria pretesa contributiva.

Come già affermato nel richiamato precedente di questa Corte *"si deve allora concludere che le presunzioni semplici desumibili dall'accertamento fiscale dell'agenzia dell'entrate (Cfr. SS.UU 26635/2009) non rispondono ai necessari criteri di precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. per ritenere provata la pretesa creditoria dell'Istituto"*.

L'appello pertanto va respinto con la sentenza dell'impugnata sentenza .

La particolare complessità della questione e della disciplina applicabile integra gli estremi di legge per la compensazione delle spese del grado.

Sussistono gli estremi di legge per il raddoppio del contributi unificato a carico dell'appellante soccombente .





P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 275/14 del Tribunale di Pavia.

Compensa le spese del grado.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.

Milano, 13 luglio 2017

Il Presidente  
Chiarina Sala

